

Minori in giudizio o minori senza giudizio?

sabato 9 febbraio 2013

workshop 10 - 13

Due tesi e due questioni su:

Minori in giudizio

La Convenzione di Strasburgo

a cura di Giulia Contri

Franco Angeli 2011

Casa della Cultura, via Borgogna 3

Milano M1 San Babila

intervengono:

Maria Delia Contri, psicoanalista Società amici del pensiero Sigmund Freud, Milano

Chiara Saraceno, sociologa, docente di Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino

Maria Giovanna Ruo, avvocato, presidente di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni, professore di Diritto di famiglia alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma

Susanna Galli, sociologa, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, responsabile della formazione alle professioni del welfare della Provincia di Milano

coordina:

Giulia Contri, psicoanalista Società amici del pensiero Sigmund Freud, Milano

Introducendo il principio che autorizza il minore a partecipare dinanzi all'autorità giudiziaria ai procedimenti in materia di famiglia che lo riguardano, la *Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori* adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 costituisce un progresso del diritto e della cultura: il minore non più come soggetto debole da tutelare, ma come individuo da promuovere a titolare di una capacità di giudizio.

Tesi 1

La Convenzione di Strasburgo sembrerebbe implicare un attento ascolto di desideri, di pensieri, di capacità di giudizio di fonte propria dei minori.

Questione 1

C'è disponibilità nell'autorità giudiziaria – ma a pari merito nella famiglia, nella scuola e nella cultura – a dar credito al minore di sapersi orientare e determinare autonomamente nelle proprie scelte?

O questo credito continuerà a non essergli dato, e allora in tribunale, così come in famiglia e nella scuola, ci dovrà sempre essere qualcuno che parlerà in suo nome e al suo posto?

Tesi 2

La Convenzione di Strasburgo prevede un rappresentante del minore in giudizio, una figura distinta da quelle già consolidate del tutore e del procuratore speciale, e non necessariamente coincidente col difensore legale.

Questione 2

Possiamo intendere questa nuova figura come un avvocato difensore del discernimento del minore, della sua facoltà di giudizio, della sua capacità normativa, in controtendenza alla teoria del minore come soggetto debole da tutelare?